

**COMITATO CONSULTIVO  
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE**

Vista l'istanza della società----- S.p.A., presentata al Comitato per il tramite della Direzione regionale della ===== dell'Agenzia delle entrate, volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 21, co. 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il preventivo parere in ordine ad un'operazione di scissione societaria.

Rilevato che l'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso, non ha risposto alla preventiva richiesta di parere avanzata sulla medesima operazione dalla predetta Società ai sensi dell'art. 21, co. 9, della legge n. 413 del 1991.

Premesso che:

la Società istante si occupa della commercializzazione di sementi, oli vegetali, mangimi e fertilizzanti ed è proprietaria di alcuni immobili, tutti siti in =====, fra cui un magazzino utilizzato per lo stoccaggio dei fertilizzanti destinati al mercato di un'area geografica costituita dalle regioni =====, ===== e =====;

il capitale sociale ammonta a 4 milioni di euro ed è ripartito fra soci persone fisiche;

a causa di un calo dei flussi commerciali relativi alla predetta area geografica, il magazzino in questione risulta sovradimensionato rispetto alle esigenze di stoccaggio e lo si vorrebbe, pertanto, utilizzare parzialmente concedendolo in locazione a terzi per lo svolgimento di altre attività;

in questo contesto si intenderebbe operare una scissione parziale proporzionale, in modo da attribuire ad una società di capitali di nuova costituzione tutti i cespiti immobiliari della società istante e gli impianti fissi ad essi connessi; la giustificazione economica dell'operazione è indicata nell'opportunità di separare l'attività commerciale in senso stretto da quella immobiliare, al fine di ottimizzare la gestione del patrimonio immobiliare e di concentrare l'attività caratteristica in seno alla società istante;

i soci della beneficiaria sarebbero i medesimi della scindenda; la scissione avverrebbe a valori di libro, senza emersione di plusvalenze o minusvalenze; si escludono esplicitamente propositi di cessione a terzi delle quote delle due società; a seguito della scissione, la beneficiaria darebbe in locazione alla scissa, a prezzi di mercato, le porzioni immobiliari occorrenti per lo svolgimento delle attività commerciali;

il valore degli immobili e degli impianti oggetto della scissione costituirebbe il patrimonio netto della beneficiaria; quest'ultimo non verrebbe imputato integralmente a capitale, ma in

parte a capitale, in parte a riserve, in modo che siano ricostituite in capo alla beneficiaria le riserve già iscritte nel bilancio della scindenda, nelle medesime proporzioni, ad esclusione di una riserva iscritta ai sensi dell'art. 2426 n. 4 c.c. (a seguito del maggior valore attribuito ad una partecipazione societaria per effetto della valutazione con il metodo del patrimonio netto).

Vista la deliberazione in data 18 dicembre 2006, con cui è stato attribuito alla società istante un termine di quarantacinque giorni per un'integrazione istruttoria, finalizzata a colmare talune lacune espositive riscontrate nell'istanza in ordine al contesto e alla strategia aziendale in cui verrebbe a collocarsi l'operazione di scissione e, dunque, in ordine alla reale portata di quest'ultima.

Udito il relatore dr. Francesco FRETTONI.

Rilevato che la società istante, manifestando ampia disponibilità per eventuali ulteriori chiarimenti, ha tempestivamente inviato un documento integrativo, nel quale, fra l'altro, si specifica che:

il commercio dei fertilizzanti è divenuto preponderante, dopo oltre 30 anni di vita della società, raggiungendo il 95% del fatturato;

l'utilizzazione del magazzino di ===== come deposito di fertilizzanti non è più conveniente, oltre che per la riduzione dei quantitativi di fertilizzanti da stoccare, per la discontinuità dell'uso dovuta alla stagionalità delle vendite e pertanto si intende affidare a terzi l'attività di stoccaggio, condizionamento e spedizione dei fertilizzanti, liberando il magazzino di ===== ad altri impieghi;

la separazione e specializzazione dell'attività immobiliare tramite scissione è opportuna perché si intende non soltanto estendere l'affitto attivo al magazzino di =====, ma altresì procedere ad interventi di ristrutturazione dei magazzini sino ad ora adibiti a deposito di fertilizzanti, dando luogo ad un'attività di locazione di immobili più ampia e sistematica di quella operata sin qui;

le partecipazioni societarie riguardano società inserite nella filiera commerciale che fa capo alla società istante;

l'entità delle giacenze, nonché dell'esposizione verso banche e fornitori e dei crediti verso la clientela è legata alla stagionalità delle vendite e raggiunge l'apice nella parte finale dell'anno solare, in concomitanza con la redazione del bilancio di esercizio;

la composizione e l'ammontare dei crediti verso la clientela e dell'esposizione verso le banche rientra in parametri finanziari fisiologici per un'impresa.

Rilevato altresì che ai sensi dell'art. 21 della legge n. 413/1991 non rientrano nell'oggetto dell'interpello presso questo Comitato le questioni attinenti l'allocatione delle poste di bilancio in occasione delle scissioni societarie, sicché il presente parere non può esprimersi al riguardo, ma la società istante può attivare in proposito l'interpello ex art. 11 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), in modo da verificare la correttezza, che appare dubbia, delle soluzioni contabili da essa prospettate nell'istanza.

Considerato conclusivamente che:

la prospettata scissione parziale proporzionale consentirà di separare e specializzare la gestione degli immobili, ottimizzandola, funzionalmente ad una strategia di riorganizzazione aziendale e in un contesto imprenditoriale attivo;

tutti i beni immobili continueranno ad essere oggetto di gestione imprenditoriale in forma societaria;

non si prospettano cessioni a terzi delle quote di partecipazione nella società scindenda e nella società beneficiaria, né si profila il compimento di altri atti o negozi che possano concretizzare, complessivamente, un disegno elusivo;

l'operazione in esame appare, quindi, obiettivamente finalizzata alla realizzazione di situazioni giuridico-economiche propriamente riconducibili alle finalità tipiche di una scissione e non strumentale a soddisfare finalità proprie di atti o negozi giuridici fiscalmente più onerosi per il contribuente.

Per quanto precede il Comitato esprime il seguente

#### PARERE

l'operazione di scissione parziale proporzionale in esame non presenta caratteri di elusività, in quanto sorretta da valide ragioni economiche e non rivolta all'aggiramento di norme tributarie, salvo che in concreto vengano posti in essere atti, fatti o negozi, diversi od ulteriori rispetto a quelli rappresentati nell'istanza e nella nota integrativa, che incidano sulla struttura e/o sulle finalità dell'operazione, configurandone *ex post* un carattere elusivo.

Così deliberato in Roma, il 22 marzo 2007.

Deposito: 5 Aprile 2007